

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Attività Produttive e Commercio

OGGETTO

Ulteriori disposizioni per la vendita di merce usata presso i mercati settimanali scoperti in attuazione della dell'Ordinanza Regionale n. 566/2020 e dell'Ordinanza Sindacale n. 33/2020.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Francesco Amato - Area Attività Produttive e Commercio*

IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)

VISTO

- ✓ l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020;
- ✓ l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020;
- ✓ l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020;
- ✓ Il DPCM del 11 giugno 2020;
- ✓ Il DPCM del 17 maggio 2020;
- ✓ Il Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 04.03.2013;
- ✓ Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2000;
- ✓ La Legge Regionale 6/2010 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
- ✓ Visto il D. Lgs. 267/00, art. 107;
- ✓ La Determinazione Dirigenziale n. 3844 del 5 giugno 2020 ad oggetto "Disposizioni per la vendita di merce usata presso i mercati settimanali scoperti in attuazione della dell'Ordinanza Regionale n. 566/2020 e dell'Ordinanza Sindacale n. 33/2020"

PRESUPPOSTO

Premesso che :

con Ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza Epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità Pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al punto 1.2 “Attività commerciali, artigianali e di servizi” si è stabilito che le attività di Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante) sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.

L’allegato 1 alla sopra citata Ordinanza “Nuovo coronavirus sars-cov-2 - linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive” nella scheda tecnica Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante) sono riportate le misure applicabili alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni; nell’ambito di tali disposizioni è stabilito tra l’altro che:

- ove ne ricorra l’opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Dato atto che:

in attuazione dell'Ordinanza Regionale n. 539 del 3 maggio 2020, con Ordinanza Sindacale n. 23 del 4 maggio 2020 sono stati attivati n. 26 mercati settimanali scoperti per i soli generi alimentari; in attuazione dell'Ordinanza Regionale n. 547 del 17 maggio 2020 con Ordinanza Sindacale n. 27 del 20 maggio 2020 è stata disposta la riapertura dei generi non alimentari in n. 14 Mercati Settimanali Scoperti e la riapertura di n. 3 ulteriori mercati settimanali scoperti; con Ordinanza Sindacale n. 28 del 22 maggio 2020 è stata disposta la riapertura dei generi non alimentari in n. 12 Mercati Settimanali Scoperti e la riapertura di n. 29 ulteriori mercati settimanali scoperti; con Ordinanza Sindacale n. 29 del 25 maggio 2020 è stata disposta la riapertura di n.33 mercati settimanali scoperti.

Con Ordinanza Sindacale n. 33 del 3 giugno 2020 è stata disposta la riapertura di n. 3 mercati settimanali scoperti nel dispositivo viene dato mandato alla Direzione competente, sentita la Commissione per il Commercio su Aree Pubbliche istituita ai sensi della Legge Regionale n. 6/2010 di disporre con proprio e separato provvedimento le modalità di vendita di merci usate, dando atto che la vendita di beni usati - con particolare riferimento ai capi di abbigliamento e alle calzature - sia di norma consentita a condizione che venga prodotta documentazione idonea ad accertarne la tracciabilità e la provenienza, nonché ad attestarne l'avvenuta pulizia e disinfezione prima che i beni siano posti in vendita.

Sentite in data 5 giugno 2020 le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche di cui all'art. 16 comma 2 lettera l) della Legge Regionale n. 6/2010, con successive Determinazione Dirigenziale n.3844 del 5 giugno 2020 è stato approvato un primo disciplinare per la vendita di merci usate nei mercati settimanali scoperti; dando atto che le disposizioni di cui sopra sarebbero state valide fino alle successive modificazioni o integrazioni che si renderanno necessarie ed opportune in relazione all'evolversi del contesto normativo di riferimento.

Dato atto che

la Commissione per il Commercio su Aree Pubbliche, nelle precedenti riunioni del mese di febbraio 2020, al fine di garantire il miglior servizio ai consumatori nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 comma 7 ter della LR 6/2010, aveva già formalizzato l'esigenza di proporre una modifica del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche, riconoscendo la necessità di disciplinare ulteriormente la vendita di merce usata nei mercati, identificando preliminarmente in modo ben riconoscibile i posteggi destinati alla vendita di merci usate nel rispetto della normativa vigente, da individuare anche con riferimento alla quantità, all'esperienza e specializzazione degli operatori commerciali, oltre che della tipologia e della varietà della merce venduta.

Si rende opportuno aggiornare il dispositivo vigente, che sospende temporaneamente la vendita di abbigliamento e calzature usati nei mercati, riattivando la vendita di tutte le merci usate nel rispetto della vigente normativa regionale, garantendo altresì il buon svolgimento delle attività mercatali assicurando la tutela dei consumatori nel contesto emergenziale in atto, nel rispetto delle necessità già a suo tempo condivise nell'ambito della sopra citata commissione consultiva.

Tenuto altresì conto che:

L'art. 21 c.7 ter della L.R. 6/2010 stabilisce che:

Al fine di garantire il miglior servizio ai consumatori, i comuni possono:

- a) nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, determinare le tipologie merceologiche dei posteggi;
- b) delimitare a specifiche aree del mercato, ben riconoscibili dal consumatore, i posteggi con vendita di merci usate.

in coerenza con quanto previsto dalla norma regionale e con quanto indicato in premessa si rende necessario avviare con successivi provvedimenti la procedura finalizzata a determinare, nell'ambito del settore merceologico non alimentare, i posteggi da riservare esclusivamente alla vendita di merci usate, delimitandoli a specifiche aree del mercato ben riconoscibili al consumatore.

Sentite in data 19 giugno 2020 le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche di cui all'art. 16 comma 2 lettera l) della Legge Regionale n. 6/2010.

Premesso quanto sopra

DETERMINA

1. Di approvare il seguente disciplinare per la vendita di merci usate nei mercati settimanali scoperti:

a) In caso di vendita di merce usata, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione "MERCE USATA" avente dimensione minima di cm. 30x50;

b) Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita documentazione idonea ad accertarne la tracciabilità e la provenienza delle merci, nonché ad attestarne l'avvenuta pulizia e disinfezione prima che i beni siano posti in vendita;

c) I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico;

d) In caso di vendita di prodotti di abbigliamento e calzature usati, su richiesta degli organi di vigilanza devono essere esibiti i seguenti documenti:

- bolle di accompagnamento, fatture di acquisto o altri documenti equivalenti, idonei a garantire la completa tracciabilità e provenienza delle merci dal momento in cui le stesse vengono reimmesse nel ciclo del consumo da parte di aziende autorizzate;
 - certificazioni, attestazioni o documenti equivalenti idonei a dimostrare che la merce è stata sottoposta ai trattamenti di igienizzazione e sanificazione da parte di aziende specializzate nelle modalità previste dalla normativa vigente;
 - i documenti di cui sopra devono riportare la data di acquisto della merce da parte dell'Operatore commerciale, la quantità e la tipologia della merce acquistata; deve potersi rilevare coerenza tra la merce indicata nella documentazione e quella oggetto dell'attività di vendita, in riferimento alla quantità, alla tipologia e alla cronologia dell'acquisto;

2. Le violazioni conseguenti al mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra determina l'adozione delle sanzioni accessorie della diffida e della sospensione del posteggio secondo la gradualità prevista nella determinazione dirigenziale del 14/09/2010 (PG n. 704767/2010);

3. Di dare atto che in coerenza con quanto previsto dalla norma regionale e con quanto indicato in premessa si rende necessario avviare con successivi provvedimenti la procedura finalizzata a determinare, nell'ambito del settore merceologico non alimentare, i posteggi da riservare esclusivamente alla vendita di merci usate, delimitandoli a specifiche aree del mercato ben riconoscibili al consumatore;

4. Di dare atto che le disposizioni di cui sopra sono valide a far tempo dall'approvazione del presente atto e fino alle successive modificazioni o integrazioni che si renderanno necessarie ed opportune in relazione all'evolversi del contesto normativo di riferimento.

IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)